

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6116

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1991 (v. stampato Senato n. 2944)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992
e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 novembre 1991*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata).

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.

ART. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 1/A*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

3. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri de-

creti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni com-

pensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1992, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6772, 6773, 6857, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9006, 9007, 9008 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è,

altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1992, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 121.500 miliardi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al tra-

sferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 17.219.482.000 iscritto al capitolo 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data facoltà

al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6872 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.660 miliardi, lire 400 miliardi e lire 60 miliardi.

19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1991 sono riferiti alla competenza dell'anno 1992 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le

occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonché a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

26. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

27. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione.

28. Le somme iscritte ai capitoli 6869 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

29. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 è stabilita con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dal capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1992, è stabilito in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione eco-

nomica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo 7511 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1992, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno di-

osti con decreti del Ministro del tesoro
i proposta del Ministro di grazia e giu-
izia. Tali decreti verranno comunicati al
arlamento in allegato al conto consun-
vo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato
provvedere, con propri decreti, alla
assegnazione, in termini di competenza
di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello
ato di previsione del Ministero di grazia
giustizia per l'anno finanziario 1992,
elle somme versate dal CONI all'entrata
el bilancio dello Stato.

ART. 7.

*(Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pa-
amento delle spese del Ministero degli
affari esteri, per l'anno finanziario 1992,
i conformità dell'annesso stato di previ-
one (*Tabella n. 6*).

2. È approvato, in termini di compe-
enza e di cassa, il bilancio dell'Istituto
gronomico per l'oltremare, per l'anno fi-
anziario 1992, annesso allo stato di pre-
sione del Ministero degli affari esteri
(appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite al-
entrata del bilancio dello Stato per con-
ibuti versati da Paesi esteri in applica-
one della direttiva del Consiglio del 25
luglio 1977 (77/486/CEE) il Ministro del
soro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle
omme stesse ad apposito capitolo dello
ato di previsione del Ministero degli af-
ri esteri per l'anno finanziario 1992 per
essere utilizzate per gli scopi per cui tali
omme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme af-
uite all'entrata del bilancio dell'Istituto
gronomico per l'oltremare, per anticipa-
oni e rimborsi di spese per conto di

ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intransferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito alle entrate del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1992.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1992. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1992 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1992, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1992, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli

stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1992 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc-

cessive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

7. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1991 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su pro-

posta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in

servizio presso l'amministrazione, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1992, come segue:

a) militari specializzati:

- | | | |
|--------------------------|----|---------|
| 1) Esercito | n. | 21.000 |
| 2) Marina | » | 3.000 |
| 3) Aeronautica | » | 34.311; |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | | |
|--------------------------|----|---------|
| 1) Esercito | n. | 40.000 |
| 2) Marina | » | 15.500 |
| 3) Aeronautica | » | 16.500. |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

- | | | |
|--------------------------|----|------|
| a) Esercito | n. | 166 |
| b) Marina | » | 180 |
| c) Aeronautica | » | 305. |

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1992, come segue:

- | | | |
|--|----|------|
| a) Esercito (compresi i carabinieri) | n. | 875 |
| b) Marina | » | 120 |
| c) Aeronautica | » | 210. |

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- | | | |
|---|----|--------|
| a) sergenti | n. | 5.000 |
| b) sottocapi e comuni volontari | » | 2.000. |

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza

organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1992, come segue:

- a) sergenti n. 6.000
- b) graduati e militari
di truppa » 1.905.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1992, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1992, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 7.000
- b) graduati e militari
di truppa » 1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1992, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778
- b) Marina » 6.939
- c) Aeronautica » 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato

di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992 (*Elenco n. 3*).

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza

e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1992.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992.

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 18 marzo 1989, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

2. Ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio dallo stato di previsione del Ministero della difesa allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile, nonché a ripartire fra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al capitolo 2250 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

2. Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1992, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

ART. 22.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i

beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

ART. 23.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 22*).

ART. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 23*).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1992, è comprensiva, nel limite di lire 350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 23 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del

Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

ART. 25.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire 749.681.206.680.000 in termini di competenza ed in lire 770.749.147.799.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1992.

ART. 26.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, con le tabelle allegate.

ART. 27.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 1992 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1992, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1992 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 ago-

sto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1992 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relativi a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

5. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1991, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1992, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

6. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1992, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (*Elenco n. 3*).

7. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979,

concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

9. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti

per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

11. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

13. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1991, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1992. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

14. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione

centrale e periferica — compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione — fatta eccezione per il Dipartimento delle dogane, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa — dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 26 « Provveditorato generale dello Stato » — le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

ART. 28.

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il

bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1992-1994, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

T A B E L L E

PAGINA BIANCA

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli 4570 e 4575;

Capitoli 7757 e 7824;

Capitoli 5941 e 5957.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli 5475 e 5476;

Capitoli 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041;

Capitoli 4769 e 6930.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Capitoli 2001 e 2002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli 1586 e 1602;

Capitoli 1587 e 1598;

Capitoli 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli 1014, 1501 e 1503;

Capitoli 2502 e 2503.

Segue: TABELLA A

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli 1032 e 1034.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli 381 e 951;

Capitoli 383 e 953;

Capitoli 384 e 954;

Capitoli 385 e 955.

Capitoli 386 e 956.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli 1556 e 1558;

Capitoli 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli 1652 e 1653;

Capitoli 2057 e 2058;

Capitoli 2071 e 2072;

Capitoli 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli 1087 e 2501;

Capitoli 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero della sanità:

Capitoli 2547 e 4550.

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli 1514 e 1516.

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

CATEGORIA IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3. Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2. Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4. Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1. Spese di rappresentanza;
- 4.9.3. Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4. Spese per convegni, mostre ...;
- 4.9.5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10. Spese di pubblicità.

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo 7901.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Capitoli 501, 502, 503 e 504.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Capitoli 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo 7010.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

PAGINA BIANCA

A) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1992

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		413.748.000.000.000	505.232.375.418.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		75.808.748.677.000	244.448.831.262.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI, PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	35.628.151.000	15.675.626.741.000	749.681.206.680.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		489.556.748.677.000	-66.755.565.084.000
SPESE CORRENTI (-)		556.312.313.761.000	
RISPARMIO PUBBLICO		505.232.375.418.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE		630.115.002.788.000	-124.882.627.370.000
ENTRATE FINALI			
SPESE FINALI (-)			
ENTRATE FINALI	505.232.375.418.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	35.628.151.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		505.196.747.267.000	
SPESE FINALI			
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	2.471.323.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.661.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	2.348.797.493.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		623.633.045.295.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-118.436.298.028.000
ENTRATE FINALI		505.232.375.418.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		749.681.206.680.000	-244.448.831.262.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

899/05/L

S P E S A

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.052.025.934.000	944.590.584.000	>>	2.996.616.518.000
TESORO	370.837.904.782.000	44.374.955.081.000	119.566.203.892.000	534.779.063.755.000
FINANZE	16.957.463.692.000	380.100.167.000	>>	17.337.563.859.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.147.857.000	2.227.939.402.000	>>	2.282.087.259.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	5.167.044.019.000	257.570.000.000	>>	5.424.614.019.000
AFFARI ESTERI	2.340.802.466.000	10.600.000.000	>>	2.351.402.466.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.365.333.735.000	1.000.000.000	>>	45.366.333.735.000
INTERNO	26.865.247.969.000	11.523.513.959.000	>>	38.188.761.928.000
LAVORI PUBBLICI	325.260.866.000	3.807.644.226.000	>>	4.132.905.092.000
TRASPORTI	6.118.660.600.000	1.028.214.881.000	>>	7.146.875.481.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.527.713.000	>>	>>	2.527.713.000
DIFESA	26.036.436.483.000	430.598.630.000	>>	26.467.035.113.000
AGRICOLTURA E FORESTE	589.632.922.000	969.260.937.000	>>	1.558.893.859.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	155.336.657.000	1.539.750.000.000	>>	1.695.086.657.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	42.708.176.318.000	66.000.000.000	>>	42.774.176.318.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	345.077.503.000	30.000.000.000	>>	375.077.503.000
MARINA MERCANTILE	750.531.860.000	936.783.000.000	>>	1.687.314.860.000
PARTECIPAZIONI STATALI	13.709.866.000	110.000.000.000	>>	123.709.866.000
SANITA'	848.518.486.000	45.500.000.000	>>	894.018.486.000
TURISMO E SPETTACOLO	855.747.895.000	551.568.160.000	>>	1.407.316.055.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.202.945.084.000	377.506.000.000	>>	1.580.451.084.000
AMBIENTE	57.340.275.000	448.000.000.000	>>	505.340.275.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	6.852.440.779.000	3.741.594.000.000	>>	10.594.034.779.000
TOTALE	556.312.313.761.000	73.802.689.027.000	119.566.203.892.000	749.681.206.680.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	630.115.002.788.000			

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CORTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.485.151	-	-	-	-	155.895	-	-	210	1.478	-
TESORO	4.859.272	205.600	-	-	17.788.261	74.746	-	858.772	1.955.506	2.925.566	87.768.006
FINANZE	10.579.049	-	-	-	-	2.112.000	-	380.100	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	56.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	5.383.872	-	-	-	-	58.000	-	2.723	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.048.272	247.236	-	10.000	44.564	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	45.365.309	-	1.025	-	-	-
INTERNO	902.113	-	-	6.871.180	-	53.215	-	100	50	13.125.528	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	500	2.456.363	-	463	131.640
TRASPORTI	1.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	20.584.589	-	5.080.775	-	-	336.386	-	-	4.155	56.200
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.774.176	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	35.000	8.279	-	60
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	21.437	-	-	-	872.581
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	774.853	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.580.301	-	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	10.393.035	201.000	-	-	-
TOTALE	17.881.459	20.760.189	5.383.872	12.031.955	19.836.533	50.363.555	10.755.457	4.425.790	44.793.115	16.059.913	88.925.287

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/05/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1952
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DEI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	105.000	4.013	425.869	123.000	-	595.000 (*)	-	-	2.996.617
TESORO	25.209.789	2.539.017	3.812.736	6.381.450	5.228.160	31.405.383	655.801	48.566.665	147.466.582	27.526.770	415.212.850
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.266.115	17.337.564
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.227.939	-	600.000	-	300.000	2.282.047
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	5.424.614
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.351.402
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.366.334
INTERNO	-	-	-	-	-	15.662.405	1.527.386	-	-	-	38.188.762
LAVORI PUBBLICI	327.934	-	6.631	1.096	1.045.036	1.464	68.564	-	-	-	4.132.905
TRASPORTI	7.145.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.145.168
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.528
DIFESA	29.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.467.035
AGRICOLTURA E FORESTE	-	1.558.894	-	-	-	-	-	-	-	-	1.558.894
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	1.667.545	-	3.562	-	-	-	-	-	1.695.087
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.774.176
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	375.078	-	-	-	-	-	-	-	375.078
MARINA MERCANTILE	1.549.066	108.910	-	-	-	-	-	-	-	-	1.697.315
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	123.710	-	-	-	-	-	-	-	123.710
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894.018
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	623.430	-	-	-	-	-	-	8.032	1.407.316
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.540.451
AMBIENTE	-	-	-	-	505.340	-	-	-	-	-	505.340
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.594.035
TOTALE	34.243.985	4.202.820	6.735.078	6.368.559	7.247.947	48.420.171	2.251.751	49.862.665	147.466.582	32.101.918	630.115.003

(*) DI CUI MILIONI 42 081 025 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/04/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	629.742	3	690.167	336.917	-	-	-	195.197	2.052.026
TESORO	1.515.432	933.452	25.659.260	2.346.085	137.309.053	148.448.369	11.401.000	416.165	42.793.130	370.837.905
FINANZE	-	5.819.803	189.600	3.345.757	39.323	1.152.000	6.173.011	215.654	22.316	16.957.464
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	21.833	3	8.152	24.159	-	-	-	1	54.148
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	3.721.370	27.350	1.191.361	226.763	-	-	-	200	5.167.044
AFFARI ESTERI	-	968.133	50	242.232	1.122.287	-	8.000	-	100	2.340.802
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.328.692	8.300	820.583	208.558	-	-	-	1.000	45.365.334
INTERNO	-	7.464.960	283.140	1.555.991	17.326.457	-	19.000	-	17.700	26.665.248
LAVORI PUBBLICI	-	170.499	2.000	150.983	1.279	-	-	-	500	325.261
TRASPORTI	-	288.054	1.133	133.866	5.685.444	-	134	-	30	6.118.661
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.544	-	982	2	-	-	-	-	2.528
DIFESA	-	13.029.677	1.376.014	11.157.105	293.879	-	124.000	-	55.761	26.036.436
AGRICOLTURA E FORESTE	-	483.989	26.992	82.943	58.734	-	-	-	5	589.633
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	57.676	-	16.606	78.052	-	5.000	-	2	155.337
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	680.480	800	129.525	41.917.362	-	-	-	50	42.708.176
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	24.496	3	1.962	318.817	-	-	-	-	345.078
MARINA MERCANTILE	-	103.092	7.615	75.517	565.503	-	4.000	-	4.805	760.532
PARTICIPAZIONI STATALI	-	7.182	-	6.521	8	-	-	-	-	13.710
SANITA'	-	268.582	240	519.619	59.995	-	3	-	100	848.518
TURISMO E SPETTACOLO	-	15.805	4	3.982	826.919	-	-	-	9.033	855.748
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	840.624	76	256.670	105.561	-	3	-	32	1.202.945
AMBIENTE	-	10.495	-	36.744	10.101	-	-	-	-	57.340
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.619.336	2.700	12.931	1.216.974	-	-	-	500	6.852.441
TOTALE	1.515.432	45.469.846	27.573.287	22.564.286	307.736.906	149.600.349	17.734.151	831.799	43.106.461	556.312.314

(*) DI CUI MILIONI 96.266.825 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/001/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E COMPENIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	3.841	-	552.150	-	-	328.500	60.000	945.551
TESORO	-	-	28.918.729	2.381.323	1.461.837	2.020.297	9.592.769	44.374.955
FINANZE	380.000	-	100	-	-	-	-	380.100
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	1.327.938	-	-	-	900.000	2.227.938
GRAZIA E GIUSTIZIA	111.390	162.680	3.500	-	-	-	-	287.570
AFFARI ESTERI	10.800	-	-	-	-	-	-	10.800
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000
INTERNO	1.000	-	11.522.516	-	-	-	-	11.523.516
LAVORI PUBBLICI	1.275.012	500	2.532.132	-	-	-	-	3.807.644
TRASPORTI	401.600	1.150	625.465	-	-	-	-	1.028.315
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	59.031	358.936	12.632	-	-	-	-	430.599
AGRICOLTURA E FORESTE	3.000	-	956.261	10.000	-	-	-	969.261
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	1.535.750	-	-	-	-	1.539.750
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	31.000	-	-	-	-	66.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
MARINA MERCANTILE	45.000	65.800	846.203	-	-	-	-	938.783
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	60.000	50.000	-	-	-	110.000
SANITA'	-	16.500	29.000	-	-	-	-	45.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	551.568	-	-	-	-	551.568
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	135.700	7.900	233.906	-	-	-	-	377.506
AMBIENTE	15.000	-	432.000	-	-	-	-	448.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	3.541.594	-	200.000	-	-	3.741.594
TOTALE	2.441.273	612.166	53.714.524	2.471.323	1.661.837	2.348.797	10.552.769	73.802.689

(*) DI CUI MILLIONI 5.874.400 COMPRENDONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

**B) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1992**

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		406.739.000.000.000	496.814.582.298.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		74.399.955.557.000	273.934.565.501.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	35.628.151.000	15.675.626.741.000	770.749.147.799.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		481.138.955.557.000	-80.971.344.434.000
SPESE CORRENTI (-)		562.110.299.991.000	
RISPARMIO PUBBLICO			
ENTRATE FINALI		496.814.582.298.000	
SPESE FINALI (-)		651.171.958.433.000	-154.357.376.135.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE			
ENTRATE FINALI		496.814.582.298.000	
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	496.814.582.298.000	35.628.151.000	
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		496.778.954.147.000	
SPESE FINALI	651.171.958.433.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTICIPAZIONI (-)	2.897.972.502.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.664.271.500.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	3.347.608.153.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		643.262.106.278.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-146.483.152.131.000
ENTRATE FINALI		496.814.582.298.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		770.749.147.799.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-273.934.565.501.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/12/1

S P E S A

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.074.849.934.000	1.199.590.584.000	>>	3.274.440.518.000
TESORO	371.083.672.264.000	46.250.346.733.000	119.577.189.366.000	536.911.208.363.000
FINANZE	18.426.825.382.000	1.038.100.865.000	>>	19.464.926.247.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.888.857.000	2.504.000.000.000	>>	2.558.888.857.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	5.214.588.559.000	363.000.000.000	>>	5.577.588.559.000
AFFARI ESTERI	2.354.284.169.000	10.600.000.000	>>	2.364.884.169.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.442.308.735.000	4.400.000.000	>>	45.446.708.735.000
INTERNO	27.373.979.063.000	13.068.414.000.000	>>	40.442.393.063.000
LAVORI PUBBLICI	384.489.052.000	6.831.212.708.000	>>	7.215.701.760.000
TRASPORTI	6.175.280.037.000	2.512.402.777.000	>>	8.687.682.814.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	3.197.713.000	>>	>>	3.197.713.000
DIFESA	28.236.202.976.000	543.921.000.000	>>	28.780.123.976.000
AGRICOLTURA E FORESTE	651.461.490.000	2.479.221.622.000	>>	3.130.683.112.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	158.632.544.000	2.993.463.036.000	>>	3.152.095.580.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	43.243.469.318.000	188.000.000.000	>>	43.431.469.318.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	355.185.570.000	130.000.000.000	>>	485.185.570.000
MARINA MERCANTILE	908.673.860.000	1.616.329.000.000	>>	2.525.002.860.000
PARTECIPAZIONI STATALI	13.959.866.000	528.056.750.000	>>	542.016.616.000
SANITA'	915.461.939.000	83.000.000.000	>>	998.461.939.000
TURISMO E SPETTACOLO	887.770.645.000	944.544.901.000	>>	1.832.315.546.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.230.071.084.000	737.558.000.000	>>	1.967.629.084.000
AMBIENTE	67.110.155.000	1.001.600.000.000	>>	1.068.710.155.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	6.853.956.779.000	4.033.896.466.000	>>	10.887.853.245.000
TOTALE	562.110.299.991.000	89.061.658.442.000	119.577.189.366.000	770.749.147.799.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	651.171.958.433.000			

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

899/14/1

ALLEGATO B/1

REPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE.
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1952
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.511.750	-	-	-	-	162.995	-	-	210	1.578	-
TESORO	4.897.351	205.600	-	-	17.788.761	76.746	-	858.872	1.965.505	2.326.166	87.780.806
FINANZE	11.746.246	-	-	-	-	2.300.000	-	1.038.101	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	84.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	379	-	5.469.987	-	-	-	-	104.500	-	2.723	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.061.461	267.509	-	10.000	44.564	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	85.405.884	-	1.028	-	-	-
INTERNO	936.945	-	-	7.131.192	-	-	-	-	96	13.278.773	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	3.000	158.678	750	3.656.794	-	796	250.394
TRASPORTI	1.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	22.667.698	-	5.122.650	-	-	300.150	590.431	-	4.155	61.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	43.431.469	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	55.000	119.051	-	60
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	31.805	-	-	-	966.657
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	803.552	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.967.379	200	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	10.547.053	333.000	-	-	-
TOTALE	19.147.387	22.853.298	5.469.987	12.253.882	19.653.222	51.160.543	10.803.958	6.647.222	45.561.246	16.214.191	89.158.917

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

959/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	109.000	6.016	462.889	326.000	-	696.000	-	-	3.274.441
TESORO	26.208.773	2.533.011	4.002.838	6.661.450	5.498.160	31.577.936	658.236	48.566.665	147.486.140	27.517.000	417.334.019
FINANZE	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-	4.378.478	19.464.926
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.494.000	-	600.000	-	310.000	2.558.889
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.577.589
AFFARI ESTERI	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	2.364.884
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.446.709
INTERNO	-	-	-	-	-	17.526.106	1.511.263	-	-	-	40.442.393
LAVORI PUBBLICI	586.620	-	7.370	1.176	2.361.514	30.838	158.269	-	-	-	7.215.702
TRASPORTI	8.685.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.687.682
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	3.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.198
DIFESA	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.780.124
AGRICOLTURA E FORESTE	-	3.130.663	-	-	-	-	-	-	-	-	3.130.663
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.144.554	-	3.542	-	-	-	-	-	3.152.096
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.431.489
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	485.166	-	-	-	-	-	-	-	485.166
MARINA MERCANTILE	2.033.242	311.850	-	-	6.000	-	-	-	-	-	2.525.093
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	274.017	268.000	-	-	-	-	-	-	542.017
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	998.462
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	1.019.730	-	-	-	-	-	-	9.033	1.432.316
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.947.629
AMBIENTE	2.000	-	-	-	1.066.710	-	-	-	-	-	1.068.710
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	7.800	-	-	-	-	-	10.887.483
TOTALE	37.573.707	5.981.350	9.044.022	6.934.644	9.408.619	50.956.680	2.387.767	49.882.645	147.486.140	32.314.512	651.171.958

(*) DI CUI MILIONI 42 081 025 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN FOMSO

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUOTECENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	634.310	3	896.616	346.117	-	-	-	197.797	2.074.850
TESORO	1.515.432	966.569	25.669.260	2.351.879	137.876.251	168.470.007	11.401.000	416.145	42.819.130	371.083.672
FINANZE	-	5.858.829	169.900	4.289.476	52.136	1.345.104	6.473.375	215.654	22.351	18.426.825
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	22.363	3	8.343	24.159	-	-	-	-	54.889
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	3.730.864	28.030	1.223.606	231.788	-	-	-	300	5.214.589
AFFARI ESTERI	-	974.338	57	248.879	1.122.910	-	8.000	-	100	2.354.284
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.363.693	6.300	860.440	210.876	-	-	-	1.000	45.442.309
INTERNO	-	7.479.351	283.240	1.768.288	17.806.401	-	19.000	-	17.700	27.373.979
LAVORI PUBBLICI	-	172.689	3.000	206.995	1.306	-	-	-	500	384.489
TRASPORTI	-	298.450	1.133	167.664	5.727.639	-	363	-	30	6.175.280
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.544	-	1.652	2	-	-	-	-	3.196
DIFESA	-	13.056.742	1.379.014	13.311.188	309.103	-	124.000	-	56.161	28.236.203
AGRICOLTURA E FORESTE	-	666.475	26.992	57.391	101.598	-	-	-	5	851.461
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	57.932	-	17.626	78.072	-	5.000	-	2	158.633
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	677.525	800	129.525	42.435.570	-	-	-	50	43.243.469
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	24.564	3	1.962	328.617	-	-	-	-	355.169
MARINA MERCANTILE	-	103.262	7.616	87.717	701.275	-	4.000	-	4.805	906.674
PARTICIPAZIONI STATALI	-	7.262	-	6.691	8	-	-	-	-	13.960
SANITA'	-	286.860	240	567.504	60.745	-	3	-	110	915.462
TURISMO E SPETTACOLO	-	15.898	8	9.457	653.374	-	-	-	9.033	687.771
BENI CULTURALI E AN- TIENALI	-	846.626	76	274.370	109.867	-	3	-	32	1.230.071
AMBIENTE	-	10.500	-	46.509	10.101	-	-	-	-	67.110
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.619.502	2.700	13.281	1.217.974	-	-	-	500	6.853.957
TOTALE	1.515.432	65.874.191	27.578.374	26.527.056	209.203.908	169.815.111	18.036.744	631.799	43.129.406	562.110.300

(*) DI CUI MILIONI 36.206.825 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSTO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO 8/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1992
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	19.841	39.000	754.180	-	-	329.500	50.000	1.199.691
TESORO	-	-	29.666.226	2.507.973	1.464.272	3.019.108	9.592.769	46.250.347
FINANZE	1.038.001	-	100	-	-	-	-	1.038.101
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	1.594.000	-	-	-	910.000	2.504.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	179.500	173.500	10.000	-	-	-	-	363.000
AFFARI ESTERI	10.500	-	-	-	-	-	-	10.500
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	6.400	-	-	-	-	6.400
INTERNO	6.000	-	13.082.414	-	-	-	-	13.088.414
LAVORI PUBBLICI	3.946.293	750	2.844.168	-	-	-	-	6.831.213
TRASPORTI	882.067	4.959	1.625.377	-	-	-	-	2.512.403
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	178.621	352.000	13.300	-	-	-	-	543.921
AGRICOLTURA E FORESTE	430.454	-	2.038.568	10.000	-	-	-	2.478.222
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	2.989.463	-	-	-	-	2.993.463
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	37.000	31.000	-	-	-	-	68.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	130.000	-	-	120.000	10.000
MARINA MERCANTILE	74.000	77.500	1.464.829	-	-	-	-	1.616.329
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	278.057	250.000	-	-	-	528.057
SANITA'	-	26.000	57.000	-	-	-	-	83.000
TURISMO E SPETTACOLO	-	15.000	929.545	-	-	-	-	944.545
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	433.500	8.000	286.058	-	-	-	-	737.558
AMBIENTE	61.450	80.000	860.150	-	-	-	-	1.001.600
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	17.780	-	3.816.178	-	200.000	-	-	4.033.896
TOTALE	7.317.406	816.709	62.334.922	2.897.973	1.664.272	3.347.608	10.882.769	86.061.659

(*) DI CUI MILIONI 5.874.000 CONFERMATI AFFIDAMENTI NELL' APPORTO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1992-1994.
(a legislazione vigente)

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	413.748.000	434.379.000	449.414.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	75.808.749	79.533.741	82.863.741
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	15.675.627	12.412.048	9.746.375
TOTALE ENTRATE FINALI	505.232.375	526.324.789	542.024.116
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	556.312.314	578.855.933	604.985.054
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	73.802.689	99.506.867	106.322.831
TOTALE SPESE FINALI	630.115.003	678.362.800	711.307.885
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	119.566.204	86.233.671	105.374.304
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	749.681.207	764.596.471	816.682.189
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-66.755.565	-64.943.191	-72.707.313
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-124.882.627	-152.038.011	-169.283.769
IMDEBITAMENTO NETTO	-118.436.298	-147.584.089	-165.235.232
RICORSO AL MERCATO	-244.448.831	-238.271.682	-274.658.073

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/20/1

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	235.676.000	244.963.000	251.844.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	120.393.000	130.194.000	136.520.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	46.453.000	47.490.000	48.700.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	7.080.000	7.280.000	7.480.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	4.146.000	4.452.000	4.870.000
TOTALE	413.748.000	434.379.000	449.414.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	1.147.762	1.313.251	1.353.251
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.384.156	2.460.000	2.550.000
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	1.230.568	1.250.000	1.270.000
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	343.169	392.491	392.491
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	1.775.362	725.000	525.000
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	57.427.922	61.190.000	64.070.000
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	11.499.810	12.203.000	12.703.000
TOTALE	75.808.749	79.533.741	82.863.741
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	15.008.200	11.708.500	9.009.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	831.799	666.548	699.875
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	35.628	37.000	37.500
TOTALE	15.675.627	12.412.048	9.746.375
TOTALE ENTRATE FINALI	505.232.375	526.324.789	542.024.116

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/22/1

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.515.432	1.573.880	1.743.248
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	85.449.646	90.172.376	95.347.396
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	27.573.287	31.376.350	35.011.921
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.964.284	24.489.241	25.849.315
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	207.736.906	222.321.297	220.115.189
- ALLE FAMIGLIE	17.249.908	19.317.273	21.243.447
- ALLE IMPRESE	6.816.517	6.959.154	6.697.581
- ALLE AZIENDE AUTONOME	1.772.412	2.043.412	2.293.362
- ALLE REGIONI	113.163.554	122.031.132	122.567.061
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	4.379.473	4.469.907	4.554.577
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	43.471.811	45.775.905	41.986.078
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	15.249.542	15.082.649	12.964.556
- ALL' ESTERO	5.633.689	6.641.866	7.808.527
CATEGORIA VI - INTERESSI	149.600.349	162.534.360	176.595.128
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	17.734.151	18.774.088	19.600.031
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	631.799	666.548	699.875
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	43.106.461	26.947.794	30.022.951
TOTALE	556.312.314	578.855.933	604.985.054

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/22.

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VICENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	2.441.273	3.324.687	3.404.350
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	612.166	598.595	570.981
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	53.714.524	70.652.584	72.892.807
- ALLE FAMIGLIE	102.532	91.357	75.990
- ALLE IMPRESE	7.744.677	10.898.929	9.427.117
- ALLE AZIENDE AUTONOME	4.641.308	6.089.878	6.826.731
- ALLE REGIONI	2.670.252	4.711.477	4.157.634
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	12.853.907	13.050.049	13.398.293
- ALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO	6.161.450	12.050.108	13.015.115
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	19.347.804	23.557.213	25.807.339
- ALL' ESTERO	192.594	203.574	184.590
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	2.471.323	711.323	627.200
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.661.837	1.591.837	1.543.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	2.348.797	2.187.763	1.915.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	10.552.769	20.440.069	25.368.655
TOTALE	73.802.689	98.506.867	106.322.831
TOTALE SPESE FINALI	630.115.003	678.362.800	711.307.885

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

939/24/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	172	172	172
DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (LEGGE COMUNITARIA 1991)	70.000	70.000	70.000
INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI IMMIGRATI E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GIROVAGHI	150.000	150.000	150.000
INTERVENTI CONNESSI CON I FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE, DEI RIFUGIATI E DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	220.172	220.172	220.172
MINISTERO DEL TESORO			
INCREMENTO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE STATALE IN QUIESCENZA IN AGGIUNTA ALLA TREDICESIMA MENSILITA'	>>	30.000	30.000
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	>>	(A) 350.000	(A) 370.000
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO	370	370	370
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA CONSOB	10.000	20.000	30.000
PROVIDENZE PER I CIECHI CIVILI	69.000	69.000	69.000
RIMBORSO DEI CREDITI DI IMPOSTA (REGOLAZIONE DEBITORIA) ED ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI DEI CONTI INTERBANCARI	7.500.000	9.075.000	(A) 12.550.000
MINISTERO DELLE FINANZE	7.579.370	9.544.370	13.049.370
ISTITUZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI	230.530	237.530	237.530
NOTE ESPLICATIVE			
(A)	ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ART. 11-019, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 460, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGATO DALLA MEDESIMA LETTERA (A): PER LA VOCE "RIMBORSO DEI CREDITI DI IMPOSTA" IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 975.000 MILIARDI PER L'ANNO 1994		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/24/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
RISTRUTTURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	416.807	598.100	716.901
	647.137	835.630	954.431
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 6. DELLA LEGGE 2.4.79. N.97. CONCERNENTE LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DI ALCUNI MAGISTRATI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA QUALIFICA DI AGGIUNTO GIUDIZIARIO	1.131	1.131	1.131
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	100.000	150.000	150.000
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	113.337	113.337	113.337
ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE	348.908	348.842	385.000
	563.376	613.310	649.468
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
PROROGA DELLA LEGGE N. 370 DEL 1984. CONCERNENTE NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO IMPIEGATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2.000	2.000	2.000
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	50.000	84.000	120.000
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI	98.000	98.000	98.000
	150.000	184.000	220.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER L'ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO	>>	50.000	80.000
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO	15.000	(A) 20.000	(A) 20.000
	15.000	70.000	100.000

NOTE ESPLICATIVE

(A) ACCANTAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-915, COMMA 2, DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTAMENTO NEGATIVO

CONTRASSEGATO DALLA MESESTIMA LETTERA (A)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

995/224/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'INTERNO			
POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA	100.000	300.000	(A) 500.000
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE	24.213.000	(A) 20.875.000	(A) 25.044.000
	24.313.000	21.175.000	25.544.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELL'EQUO CANONE	2.000	2.000	2.000
	2.000	2.000	2.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
SISTEMAZIONE DISAVANZI 1991 AZIENDE TRASPORTO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	250.000	180.000
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO NELL'AUTOTRASPORTO DELLE MERCI	30.000	30.000	80.000
LEGGE QUADRO PER L'ORDINAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	400.000	670.000	565.000
	430.000	950.000	825.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 277 DEL 1991 SULL'EQUIPARAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI A QUELLI DELLA POLIZIA DI STATO	80.000	260.000	270.000
	80.000	260.000	270.000

N O T E E S P L I C A T I V E

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-015, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1976, N. 460, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNERO DALLA MEDESIMA LETTERA (A); PER LA VOCE "POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA" IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 100.000 MILIONI PER IL 1994; PER LA VOCE "DISPOSIZIONI

PIAZZIABILE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE" IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 20.875.000 MILIONI PER IL 1993 E PER LIRE 25.044.000 MILIONI PER IL 1994

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

JHJZ474-
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL SETTORE AGRICOLO IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA	2.000	2.000	2.000
	2.000	2.000	2.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI	650	650	650
NORME PER LA PROTEZIONE DALLA ESPOSIZIONE ALL'AMBIANTO	10.000	10.000	10.000
	10.650	10.650	10.650
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA	17.000	>>	>>
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	50.000	50.000	50.000
ULTERIORE RIDUZIONE AGGIUNTIVA DEGLI ONERI IMPROPRI GRAVANTI SUL COSTO DEL LAVORO	1.150.000	1.250.000	(A) 1.350.000
	1.217.000	1.300.000	1.400.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 83, RECANTE INTERVENTI PER I CONSORZI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DEI LAVORATORI PORTUALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	30.000	30.000
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO, COMPRESO L'AUMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CIRM, ANCHE FERMO BIOLOGICO ED EVENTI ECCEZIONALI E CALAMITOSI	40.000	50.000	50.000
	40.000	80.000	80.000

NOTE ESPLICATIVE

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 459 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO

CONTRASSEGNO DALLA MEDESIMA LETTERA (A)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

998/2475

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, RECANTE LEGGE QUADRO SUL TURISMO ED INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	600	600	600
	600	600	600
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI RESTAURO PRESSO L'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	100	100	100
	100	100	100
MINISTERO DELL'AMBIENTE RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO	4.000	(A) 34.000	(A) 44.000
	50.000	50.000	50.000
NORME GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE ALTRE RISERVE NATURALI	54.000	84.000	94.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 55 DEL 1989 SUL RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO AI LETTORI DI MADRELINGUA STRANIERI	>>	50.000	50.000
	1.500	1.500	1.500
AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA DIRITTO ALLO STUDIO	25.000	50.000	50.000
	26.500	101.500	101.500
AMMINISTRAZIONI DIVERSE	>>	>>	(A) 136.000
RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE	>>	>>	>>

NOTE A P L I C A T I V E

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-019, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNERATO DALLA MEDESIMA LETTERA (A); PER LA VOCE "RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO" IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 30.000 MILIONI PER IL 1993 E PER LIRE 40.000 MILIONI PER IL 1994; PER LA VOCE "RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE" IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 102.000 MILIONI.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/2b/L
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI: DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
INTERVENTI VARI NEL CAMPO SOCIALE, CON LA SEGUENTE SPECIFICAZIONE:			
1) FONDO DI PROVVIDENZA PER LE PERSONE CHE ESERCITANO ATTIVITA' CASALINGHE: 1992 MILIONI 15.000; 1993 MILIONI 16.000; 1994 MILIONI 10.000;			
2) FONDO PER IMPORTORI DA LAVORO CASALINGO: 1992 MILIONI 6.000; 1993 MILIONI 6.000; 1994 MILIONI 5.000;			
3) CONSIGLI PARAFISCALI: 1992 MILIONI 15.000; 1993 MILIONI 15.000; 1994 MILIONI 15.000;			
4) INTERVENTI PER AGENZI DI MATERITA': 1992 MILIONI 10.000; 1993 MILIONI 10.000; 1994 MILIONI 10.000;			
5) IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE: 1992 MILIONI 10.000; 1993 MILIONI 10.000; 1994 MILIONI 10.000;			
6) RIVENDIMENTO COMUNITA' TERAPEUTICHE CON RISERVE DEL 40 PER CENTO PER LE COMUNITA' DEL MESOGIORNO; DISCIPLINA DELLE MISURE CAUTELARI, NONCHE' ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DOMICILIARE O IN COMUNITA' TERAPEUTICA AI DEBOLI AFFETTI DA INFEZIONI HIV; 1992 MILIONI 10.000; 1993 MILIONI 10.000; 1994 MILIONI 10.000;			
7) FONDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL TELESCOPPIO E TELECONTROLLO PER GLI ANZIANI: 1992 MILIONI 5.000; 1993 MILIONI 5.000; 1994 MILIONI 5.000;			
8) INFORMAZIONE DELL'INFORMAZIONE SESSUALE NELLA SCUOLA PUBBLICA E AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTI: 1992 MILIONI 2.000; 1993 MILIONI 2.000; 1994 MILIONI 2.000;			
9) FONDO DA DESTINARE AI CONSIGLI PER L'ISTITUZIONE DI CENTRI DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI MALTRATTAMENTI E VIOLENZA SESSUALE; 1992 MILIONI 3.000; 1993 MILIONI 3.000; 1994 MILIONI 3.000;			
10) FONDO PER CAMPAGNE INFORMATIVE SULL'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE; 1992 MILIONI 4.500; 1993 MILIONI 4.500; 1994 MILIONI 1.500;			
11) FONDO DA DESTINARE AI CONSIGLI DEL MESOGIORNO A FAVORE DEI MINORI PER LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (LEGGE N. 216 DEL 1991): 1992 MILIONI 10.000; 1993 MILIONI 10.000; 1994 MILIONI 5.000;			
12) OBIEZIONE DI COSCIENZA: 1992 MILIONI 2.000; 1993 MILIONI 2.000; 1994 MILIONI 2.000;			
13) FONDO DI VOLONTARIATO SOCIALE: 1992 MILIONI 1.000; 1993 MILIONI 1.000; 1994 MILIONI 1.000;			
14) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: 1992 MILIONI 5.000; 1993 MILIONI 5.000; 1994 MILIONI 5.000;			
15) ISTITUZIONE DEL CENTRO DI BIOETICA: 1992 MILIONI 500; 1993 MILIONI 500; 1994 MILIONI 500.	100.000	100.000	85.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/2417

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
(MILIONI DI LIRE)			
DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEL CONTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE SPECIALI PER PENSIONATI DEL SETTORE PUBBLICO CHE PRESTANO OPERA RETRIBUITA, DI CUI ALLE SEPTENNE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 566 DEL 1989 E N. 172 DEL 1991	>>	120.000	120.000
PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI DECEDUTI O INVALIDATI A CAUSA DI ORDIGNI BELLICI IN TEMPO DI PACE	1.030	1.092	1.158
INTERVENTI PER LE OPERAZIONI DI SDCCORSO DEL CLUB ALPINO ITALIANO	2.000	2.000	2.000
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA	11.720	11.720	11.720
PROVVIDENZE PER LA MINORANZA SLOVENA E PER LA TUTELA DELLA MINORANZA ITALIANA IN JUGOSLAVIA E MORNE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12.000	12.000	24.000
ADEGUAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEI LIVELLI RETRIBUTIVI CON LE FUNZIONI ATTRIBITE ALLE QUALIFICHE ED AI GRADI PER IL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE, PREVISTO RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 16 DEL D.L. N. 344 DEL 1990 CONVERTITO IN LEGGE N. 21 DEL 1991 E DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 231 DEL 1990	50.000	400.000	400.000
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI MANDICAPS	120.000	150.000	150.000
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 (DI CUI MILIARDI 50 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1992 E 1993 PER IL "PROGETTO MILANO")	125.000	(A) 125.000	(A) 75.000
ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO DIRIGENTI E CATEGORIE ASSIMILATE	128.970	348.908	536.842
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHÉ PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR E CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO	285.000	338.000	(A) 350.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	835.720	1.608.720	1.891.720
	36.206.625	37.062.052	45.435.011

NOTE ESPLICATIVE

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-015 COMMA 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 468 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNO DELLA MEDESIMA LETTERA (A)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

989/25/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA IVI COMPRESI QUELLI DI NATURA CONTRIBUTIVA E TRIBUTARIA CONNESSI CON LA MANOVRA 1993-1994	>>	(A) -20.950.000	(A) -28.426.000
	>>	-20.950.000	-28.426.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	>>	-20.950.000	-28.426.000
TOTALE COMPLESSIVO	36.206.625	16.112.052	17.009.011

NOTE ESPLICATIVE

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-015, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 460, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AGLI ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO CONTRASSEGNA TI CON LA MEDESIMA LETTERA (A)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	>>	25.000	50.000
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	>>	25.000	50.000
ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI URBANI (LIMITI DI IMPEGNO).	>>	100.000	100.000
MINISTERO DEL TESORO			
RIFINANZIAMENTO DELLA GEPI S.P.A.	150.000	>>	>>
AUMENTO DEL FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526	200.000	300.000	300.000
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA	690.000	710.000	700.000
PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, CONCERNENTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO, IVI COMPRESI GLI ONERI DI FISCALIZZAZIONE IN MISURA NON SUPERIORE A LIRE 4.850 MILIARDI PER L'ANNO 1994 (COMPRESI RATE AMMORTAMENTO MUTUI), NONCHE' INTERVENTI PER IL TRIENNIO 1992-1994 PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEL LAGO DI PERGUSA (ENNA)	(A) 2.125.000	2.800.000	8.900.000
MINISTERO DELLE FINANZE	3.165.000	3.910.000	10.000.000
RISTRUTTURAZIONE ATI S.P.A.	10.000	10.000	20.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	10.000	10.000	20.000
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	300.000	330.000	350.000
	300.000	330.000	350.000

N O T E E S P L I C A T I V E

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1976, N. 660, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGATO CON LA MEDESIMA LETTERA (A); PER LA VOCE "RIFINANZIAMENTO DELLA

LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, ECC... IL COLLEGAMENTO CON L'ACCANTONAMENTO NEGATIVO E' PER LIRE 2.000.000 MILIONI PER L'ANNO 1992

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/26/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
INIZIATIVE PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE	250.000	500.000	>>
	250.000	500.000	>>
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
INTERVENTI URGENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	200.000	165.000
	>>	200.000	165.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 29, COMMA 2, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67, IN MATERIA DI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	20.000	40.000
CONCORSO STATALE PER MUTUI CONTRATTI DALLE PROVINCE, DAI COMUNI E DALLE COMUNITA' MONTANE PER FINALITA' DI INVESTIMENTO DI PREMINENTE INTERESSE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	200.000	200.000
METARIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI MONTANI DEL CENTRO-NORD (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	20.000	20.000	20.000
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE FORZE DI POLIZIA (LIMITI DI IMPEGNO)	100.000	200.000	300.000
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	140.000	100.000	100.000
	260.000	540.000	660.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13, PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	>>	35.000	40.000
RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67	10.000	20.000	50.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 183 DEL 1989 PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO, IVI COMPRESA LA QUOTA PER IL BACINO PILOTA	28.000	148.000	148.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/2673

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
INTERVENTI PER L'EDILIZIA STORICO-ARTISTICO MONUMENTALE	47.000	50.000	50.000
NORME RECANTI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 1402 DEL 1951 (PIANI DI RICOSTRUZIONE) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, NONCHE' IN RELAZIONE AD INTERVENUTE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO	100.000	>>	>>
	185.000	253.000	288.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO NELL'AUTOTRASPORTO DELLE MERCI (LIMITE D'IMPEGNO)	>>	40.000	40.000
CORSO DELLO STATO PER GLI OPERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI, DALLE FERROVIE IN CONCESSIONE E IN GESTIONE GOVERNATIVA E DA CONSORZI PUBBLICI PER IL SERVIZIO DEI NUOVI ACCESSI PER LA COSTRUZIONE DEI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI E AEROPORTUALI E DI COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEREI AEROPORTUALI ED ESPOSITIVE NONCHE' TRASPORTI RAPIDI DI MASSA E PROGRAMMI INTEGRATI URBANI	>>	210.000	350.000
	>>	250.000	390.000
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
AUTOMAZIONE SERVIZI POSTALI (LIMITI DI IMPEGNO)	>>	100.000	175.000
	>>	100.000	175.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE	5.000	3.070.000	3.300.000
CREDITO AGRARIO (LIMITE DI IMPEGNO)	10.000	10.000	10.000
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE DI IRRIGAZIONE (LIMITE DI IMPEGNO)	30.000	50.000	50.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1981 RECANTE NORME PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE	170.000	170.000	170.000
INTERVENTI VARI DI RILEVANZA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (COMPRESO LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 70 MILIARDI)	198.000	198.000	198.000
	413.000	3.498.000	3.728.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/26/A

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
ACCORDO NAZIONALE ENERGIA E CLIMA GLOBALE	5.000	15.000	15.000
PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA FUSIONE NUCLEARE E STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA INTRINSECA COMPRESO IGNITOR	10.000	15.000	15.000
NORME PER LA RICONVERSIONE DELLE PRODUZIONI A BASE DI AMIANTO (DI CUI LIRE 6.3 MILIARDI QUALE LIMITE DI IMPEGNO DAL 1993)	30.000	56.300	6.300
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 808 DEL 1985, PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITI DI IMPEGNO)	40.000	80.000	80.000
FONDO NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO	50.000	>>	>>
CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO PER PROGETTI FINALIZZATI INCENTIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PER L'ARTIGIANATO E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE MINORI	200.000	>>	>>
	620.000	670.000	>>
	955.000	836.300	116.300
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
INTERVENTI PER LA DIFESA DEL MARE	80.000	80.000	80.000
INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE (DIRETTIVE CEE N. 81/363 E N. 87/167) (LIMITI DI IMPEGNO)	225.000	400.000	400.000
	305.000	480.000	480.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
RIFINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181	>>	50.000	50.000
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	400.000	400.000	1.200.000
	400.000	450.000	1.250.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/26/5

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(MILIONI DI LIRE)		
	1992	1993	1994
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 217 DEL 1983, RECANTE DISCIPLINA QUADRO DEL TURISMO, NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	75.000	100.000	100.000
	75.000	100.000	100.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
CONTRIBUTO STATALE ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER IL CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO	2.000	2.000	2.000
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN ATTUAZIONE DI PIANI PAESISTICI REGIONALI E PER IL POTENZIAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO	139.400	172.000	172.000
	141.400	174.000	174.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
RIFINANZIAMENTO DEL DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1987, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 441 DEL 1987, IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIPIUTI (RATE AMMORTAMENTO RTOTI)	>>	50.000	50.000
CONTRATTI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI AMBIENTALI	>>	100.000	100.000
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TUTELA DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE ALTRE RISERVE NATURALI, COMPRENSIVO DEL RIASSETTO TERRITORIALE DELL'OLTREPO PAVESE, INVESTITO DA UN DIFFUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO, ENTRO IL LIMITE DI LIRE 20 MILIARDI	170.000	150.000	150.000
	170.000	300.000	300.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE	3.000	>>	>>
MUOVO PROGRAMMA QUINQUENNALE DI RICERCHE IN ANTARIDE	55.000	60.000	75.000
	58.000	60.000	75.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (MILIONI DI LIRE)		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE		
		1992	1993	1994
AMMINISTRAZIONI DIVERSE				
CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI MESSINA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA	>>	30.000	>>	
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE TERREMOTATE DEL BELICE E DI MAZARA, MARSALA E PETROSINO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	51.000	36.000	
PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (LIMITI DI IMPEGNO)	>>	150.000	250.000	
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA, NEL SETTORE DEL TRAFFICO E PER IL RISANAMENTO URBANO (LIMITI DI IMPEGNO)	>>	175.000	225.000	
PROVVEDIMENTI PER LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	260.000	780.000	
FINANZIAMENTO DI IMPIANTI DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NEI RIFUGI MONTANI (LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.22D)	2.000	2.000	2.000	
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE AREE COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 20 SETTEMBRE 1979 IN VALNERBIA ED IN PROVINCIA DI RIETI, DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA COME DETERMINATE NELLA LEGGE N.36 DEL 1984 (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	25.000	25.000	25.000	
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTIGUITA' TERRITORIALE	100.000	200.000	300.000	
DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA	360.000	600.000	950.000	
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA	700.000	1.000.000	1.000.000	
	1.187.000	2.493.000	3.568.000	
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	7.874.400	14.509.300	21.889.300	

999/26/6

ALLEGATO C/3

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/27/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE MINISTERO DELLE FINANZE			
QUOTA PARTE DELLE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE NORME SULLA SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI FISCALI PREGRESSE OVVERO ALTRE ENTRATE SOSTITUTIVE	(A) -2.000.000	>>	>>
	-2.000.000	>>	>>
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	-2.000.000	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO	5.874.400	14.509.300	21.889.300

N O T E E S P L I C A T I V E

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 440, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AGLI ACCANTONAMENTI DI SEGNO

POSITIVO CONTRASSEGNA TI CON LA MEDESIMA LETTERA (A)

PAGINA BIANCA

D) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1992-1994
delle aziende autonome

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/36/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	12.916.720 343.169	13.714.087 392.491	14.238.939 392.491
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	959.442	1.050.142	1.165.942
TOTALE	13.876.161	14.764.229	15.404.941
ACCENSIONE DI PRESTITI	1.866.535	1.700.000	1.650.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.742.697	16.464.229	17.054.941
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	14.795.910 343.169	15.522.387 392.491	16.103.099 392.491
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	705.842	697.842	701.842
TOTALE	15.501.752	16.220.229	16.804.941
RIMBORSO DI PRESTITI	240.945	244.000	250.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.742.697	16.464.229	17.054.941
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-1.879.190	-1.808.300	-1.864.100
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-1.625.590	-1.456.000	-1.400.000
RICORSO AL MERCATO DI CUI : ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL OISAVANZO DI GESTIONE	-1.866.535 1.866.535	-1.700.000 1.500.000	-1.650.000 1.450.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/30/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	11.555.365	12.268.083	12.764.630
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	998.433	1.033.418	1.061.556
CATEGORIA III - REDDITI	16.153	16.388	16.503
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE DI CUI :	346.769	396.199	396.310
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	343.169	392.491	392.491
TOTALE TITOLO I	12.916.720	13.714.087	14.238.999
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.470	1.601	1.470
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	957.972	1.048.541	1.164.472
TOTALE TITOLO II	959.442	1.050.142	1.165.942
TOTALE	13.876.162	14.764.229	41

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/40/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.221.894	9.666.040	9.981.629
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	1.683.513	1.739.665	1.784.233
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.175.172	2.237.110	2.311.863
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	85.504	87.173	88.675
CATEGORIA V - INTERESSI	230.051	250.000	278.000
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	356.595	406.319	406.687
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	343.169	392.491	392.491
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	957.972	1.048.541	1.164.472
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	85.210	87.540	87.540
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI			
TOTALE TITOLO I	14.795.910	15.522.387	16.103.099
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	705.842	697.842	701.842
TOTALE TITOLO II	705.842	697.842	701.842
TOTALE	15.501.752	16.220.229	16.804.941

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/42/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.115.339	3.402.051	3.697.280
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.078.642	2.282.478	2.564.678
TOTALE	5.193.980	5.684.528	6.261.958
ACCENSIONE DI PRESTITI	500.000	200.000	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.693.981	5.884.529	6.261.958
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.688.140	4.001.682	4.332.650
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	343.169	392.491	392.491
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	1.877.250	1.732.078	1.764.278
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.565.390	5.733.760	6.096.928
RIMBORSO DI PRESTITI	128.591	150.769	165.031
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.693.981	5.884.529	6.261.958
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-572.601	-599.631	-635.369
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-371.409	-49.231	165.031
RICORSO AL MERCATO	-500.000	-200.000	>>

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/44/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.690.342	2.923.710	3.183.409
II - TRASFERIMENTI	233.823	269.752	287.775
III - REDDITI	3.169	3.413	3.713
IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	188.005	205.176	222.383
TOTALE TITOLO I	3.115.339	3.402.051	3.697.280
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.392	400	400
VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.077.250	2.282.078	2.564.278
TOTALE TITOLO II	2.078.642	2.282.478	2.564.678
TOTALE	5.193.981	5.684.529	6.261.958

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/46/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	645.889	666.671	687.171
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	156.198	162.048	172.217
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	263.177	277.103	290.660
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	359.319	410.061	410.959
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	343.169	392.491	392.491
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	107.845	119.918	119.984
CATEGORIA V - INTERESSI			
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	77.682	83.023	86.600
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.077.250	2.282.078	2.564.278
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	780	780	780
TOTALE TITOLO I	3.688.140	4.001.682	4.332.650
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.877.250	1.732.078	1.764.278
TOTALE TITOLO II	1.877.250	1.732.078	1.764.278
TOTALE	5.565.390	5.733.760	6.096.928

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/48/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.345.827	1.638.817	1.686.288
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.217.207	5.573.077	5.976.823
TOTALE	5.563.034	7.211.894	7.663.112
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.345.827	1.638.817	1.686.288
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.933.788	4.559.419	5.450.323
TOTALE	5.279.615	6.198.236	7.336.611
RIMBORSO DI PRESTITI	283.419	1.013.658	526.500
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.563.034	7.211.894	7.863.112
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	283.419	1.013.658	526.500
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/50/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	47.513	47.513	47.513
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.288.314	1.581.304	1.828.775
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.500	6.500	6.500
TOTALE TITOLO I	1.345.827	1.638.817	1.886.288
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	4.213.357	5.569.227	5.972.973
TOTALE TITOLO II	4.217.207	5.573.077	5.976.823
TOTALE	5.563.034	7.211.894	7.863.112

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/52/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	454.220	476.918	487.295
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	186.940	211.242	238.704
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	178.676	139.163	134.221
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	101.309	101.342	101.374
CATEGORIA V - INTERESSI	407.268	692.736	907.279
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.115	3.115
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	10.500	10.500	10.500
TOTALE TITOLO I	1.345.827	1.638.817	1.886.288
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.825.563	4.488.494	5.426.414
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	93.225	70.925	23.909
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	15.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	3.933.788	4.559.419	5.450.323
TOTALE	5.279.615	6.198.236	7.336.611

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.018.575	3.094.648	3.184.676
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.000	50.000	52.000
TOTALE	3.066.575	3.144.648	3.236.676
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.978.910	3.053.382	3.141.693
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	84.396	87.715	91.124
TOTALE	3.063.306	3.141.097	3.232.817
RIMBORSO DI PRESTITI	3.269	3.551	3.860
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.066.575	3.144.648	3.236.676
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	39.685	41.266	42.984
SALDO NETTO DA FINANZIARE	3.269	3.551	3.860
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

995/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.701.102	2.779.115	2.868.103
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	81.173	78.173	78.173
CATEGORIA III - REDDITI	1.300	1.360	1.400
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	235.000	236.000	237.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	3.018.575	3.094.648	3.184.676
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	48.000	50.000	52.000
TOTALE TITOLO II	48.000	50.000	52.000
TOTALE	3.066.575	3.144.648	3.236.676

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 92-94 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE
 (MILIONI DI LIRE)

	1992	1993	1994
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	537.791	537.791	537.791
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	360	360	360
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.240.900	2.313.276	2.399.506
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	13.488	13.865	14.255
CATEGORIA V - INTERESSI	25.439	25.157	24.848
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	112.200	112.200	112.200
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	48.000	50.000	52.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	733	733	733
TOTALE TITOLO I	2.978.910	3.053.382	3.141.693
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	84.396	87.715	91.124
TOTALE TITOLO II	84.396	87.715	91.124
TOTALE	3.063.306	3.141.097	3.232.817

E) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1992-1994

PAGINA BIANCA

ALLEGATO E.

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1992-1994

	MILIARDI DI LIRE CORRENTI				VARIAZIONI %		
	1991 (*)	1992	1993	1994	1992/91	1993/92	1994/93
Entrate tributarie	380.690	414.970	452.900	493.600	9,0	9,1	9,0
in % del PIL	26,90	27,32	27,72	28,12			
Altre entrate	80.290	90.634	92.800	96.300	12,9	2,4	3,8
in % del PIL	5,67	5,97	5,68	5,49			
Entrate finali (**)	460.980	505.604	545.700	589.900	9,7	7,9	8,1
in % del PIL	32,58	33,29	33,40	33,60			
Spese correnti al netto degli interessi	377.581	398.955	415.600	433.000	5,7	4,2	4,2
in % del PIL	26,68	26,26	25,44	24,67			
Interessi	136.297	149.600	155.900	156.000	9,8	4,2	-
in % del PIL	9,63	9,85	9,54	8,89			
Spese in conto capitale ...	70.055	74.512	77.100	79.900	6,4	3,5	3,6
in % del PIL	4,95	4,91	4,72	4,55			
Spese finali	583.933	623.067	648.600	668.900	6,7	4,1	3,1
in % del PIL	41,26	41,02	39,70	38,11			
Risparmio pubblico negativo	59.237	58.626	41.600	16.200			
in % del PIL	4,19	3,86	2,55	0,92			
Saldo netto da finanziare ..	122.953	117.463	102.900	79.000			
in % del PIL	8,69	7,73	6,30	4,50			
Avanzo primario	13.344	32.137	53.000	77.000			
in % del PIL	0,94	2,12	3,24	4,39			
PIL ai prezzi di mercato ..	1.415.100	1.519.000	1.633.700	1.755.400			

(*) Previsioni assestate emendate integrate con la considerazione di miliardi 2.600 concernenti trasferimenti all'INPS per la separazione previdenza-assistenza non iscritti nel bilancio 1991 in quanto erogati all'INPS tramite giroconto di tesoreria.

(**) Di cui miliardi 15.000 per il 1992, miliardi 11.700 per il 1993 e 9.000 per il 1994 concernenti realizzati per dismissioni patrimoniali.

PAGINA BIANCA

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si vedano gli stampati da 6116/1 a 6116/23) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati 6116/1-bis, 6116/1-A-bis, 6116/2-bis, 6116/5-bis, 6116/6-bis, 6116/7-bis, 6116/8-bis, 6116/12-bis, 6116/13-bis, 6116/14-bis, 6116/15-bis, 6116/17-bis, 6116/19-bis, 6116/21-bis, 6116/23-bis) e dalla seconda Nota di variazioni (si vedano gli stampati da 6116/1-ter a 6116/23-ter).